

STATUTO
"ASSOCIAZIONE AMICI DELLA CERTOSA ETS"

COSTITUZIONE, SEDE, DURATA

ART. 1)

E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (di seguito anche "Codice del Terzo settore", l'Associazione denominata **"ASSOCIAZIONE AMICI DELLA CERTOSA "** (D'ORA IN AVANTI L'**"ASSOCIAZIONE"**).

A seguito dell'iscrizione nella sezione "Altri enti del Terzo settore" del Registro unico nazionale del Terzo settore e per la durata della stessa, l'Associazione inserisce nella denominazione sociale l'acronimo ETS.

ART. 2)

L'Associazione ha sede nel comune di Bologna, all'indirizzo risultante presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede nell'ambito dello stesso comune non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3)

L'Associazione è apolitica e apartitica e non ha fini di lucro.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Si considerano distribuzione in ogni caso distribuzione indiretta, di utili quanto stabilito dall'art. 8 comma 3 del D.Lgs. 117/2017.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

SCOPO E ATTIVITA'

ART. 4)

L'Associazione svolge attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione.

In particolare, l'Associazione si prefigge di:

- Promuovere il riconoscimento del Cimitero Monumentale della Certosa di Bologna come bene culturale di primaria importanza per la città e i suoi cittadini e sostenere le relative attività culturali.
- Collaborare con le istituzioni cittadine per proteggere, restaurare ed assicurare una manutenzione costante dei monumenti.
- Svolgere attività di ricerca, promozione, didattica, formazione, divulgazione della cultura, della tutela del patrimonio artistico e monumentale del territorio, quale valore

Decreto n. 1

sociale e civico, anche attraverso contatti fra persone, arti e associazioni, enti pubblici e privati valorizzando le diversità e favorendone l'aggregazione e la multiculturalità.

Per il perseguimento di tali scopi, l'Associazione si propone di svolgere, in via esclusiva o principale, una o più delle seguenti attività di interesse generale aventi ad oggetto, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Codice del Terzo settore:

- Lo studio, la ricerca, la partecipazione e la gestione di progetti che mirano alla conoscenza, alla conservazione e alla valorizzazione e tutela del patrimonio artistico e monumentale della Certosa di Bologna. (I)
- La redazione di materiale divulgativo, illustrativo e didattico e la fornitura di supporto e ausilio a enti pubblici e privati e imprese, in iniziative, eventi permanenti e periodici che abbiano come finalità la conoscenza, la conservazione, il recupero e la valorizzazione dei monumenti della Certosa di Bologna. (I)
- La cooperazione in progetti nazionali e/o europei per la riqualificazione dei cimiteri storico-monumentali. (F)
- L'organizzazione di attività museali integrative quali il riordino e la catalogazione di depositi e vetrine espositive, l'elaborazione di cataloghi e inventari, la promozione delle attività museali, la creazione di scambi culturali e di un centro di documentazione. (I)
- La realizzazione di forme di collaborazione per lo sviluppo di ogni iniziativa giudicata idonea al raggiungimento delle finalità sopra indicate, in intesa con enti pubblici o privati. (I)

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate, secondo criteri e limiti definiti dell'apposito decreto ministeriale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione può avvalersi di volontari, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Può anche assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo.

SOCI

ART. 5)

Il numero dei soci è illimitato. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

ART. 6)

Possono far parte dell'Associazione coloro che ne condividano le finalità previste dal presente Statuto e intendono contribuire al loro raggiungimento esclusivo. In particolare, gli Associati devono:

- a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;

Cecilia Turchi

b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART. 7)

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione. Tutti gli associati regolarmente iscritti, ad eccezione dei soci minorenni, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento della maggiore età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale. Al compimento della maggiore età e ricorrendo gli altri requisiti, essi acquisiranno il diritto ad essere candidati a una carica elettiva dell'Associazione.

ART. 8)

L'ammissione a socio, subordinata al rispetto del presente statuto e degli eventuali regolamenti e delibere adottate dall'Associazione avviene mediante domanda al Presidente del Consiglio Direttivo o alla persona da esso incaricata, anche verbalmente.

Le Associazioni e gli Enti privati senza scopo di lucro che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta scritta di ammissione all'Associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale ed il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata per iscritto secondo le modalità eventualmente stabilite da un regolamento interno. La domanda deve contenere:

a. nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza e codice fiscale;

b. la dichiarazione di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Presidente, ovvero un consigliere da questi nominato e comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo senza necessità di convocazione del Consiglio Direttivo. Laddove il Presidente ipotizzi di rifiutare l'ammissione dovrà convocare il Consiglio Direttivo e, in tale ipotesi, la reiezione dovrà essere motivata e comunicata per iscritto all'aspirante associato, che potrà ricorrere alla prima assemblea indetta. In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

Cecilia Vaughn

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte del Presidente dell'Associazione il richiedente, onde acquisire ad ogni effetto la qualifica di socio, dovrà procedere al versamento della quota associativa annuale. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Il Presidente direttamente o tramite un delegato cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci

ART. 9)

I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 10)

Lo status di socio si perde per recesso, dimissioni, morosità o esclusione.

I soci sono esclusi quando:

- a) non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome;
- c) quando si rendano morosi del pagamento della quota sociale e non abbiano risposto e regolarizzato la posizione nei termini comunicati per e-mail dal Consiglio Direttivo;
- d) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione

Le esclusioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Le comunicazioni in materia di esclusione debbono essere inviate ai soci destinatari mediante lettera e devono essere motivate. Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione del Consiglio Direttivo, al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del socio ovvero a seguito della delibera del Consiglio Direttivo di ratifica del provvedimento di esclusione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11)

Sono Organi dell'Associazione:

- I. L'Assemblea dei Soci;
- II. Il Consiglio Direttivo;
- III. Il Presidente, il Segretario e il Tesoriere
- IV. l'Organo di controllo, anche monocratico
- V. Il Revisore legale

ASSEMBLEA

Cecilia Vassallo

ART. 12)

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'Assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto ad intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea ordinaria dei soci:

- approva i bilanci d'esercizio e preventivi e le relazioni del Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca i membri del Consiglio direttivo e degli altri organi dell'Associazione;
- approva le linee generali del programma di attività dell'Associazione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere.

L'Assemblea straordinaria dei soci:

- delibera sulle modifiche dello statuto associativo;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione ai sensi e per gli effetti di cui al successivo art. 29).

La convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax), purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione entro 7 giorni da quello fissato per la riunione. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale seconda convocazione e l'elenco delle materie all'ordine del giorno.

La convocazione può prevedere che l'Assemblea possa essere svolta a distanza mediante tele-videoconferenza, nel rispetto però di criteri di trasparenza e tracciabilità, che si concretizzano nel:

- rendere noti a tutti i partecipanti i diversi punti all'ordine del giorno della riunione, mettendo a disposizione la relativa documentazione se non precedentemente fornita;
- permettere al Presidente di accertare la regolarità della costituzione della riunione, identificando i partecipanti, oltre che di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare i risultati delle votazioni;
- permettere ad ogni partecipante di poter seguire in modo adeguato la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e alla votazione;
- informare i partecipanti dello strumento scelto per realizzare la riunione in videoconferenza (ad esempio skype, hangout, zoom, ecc.), e delle modalità con cui potervi accedere.

ART. 13)

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro quattro (4) mesi dalla

creedbank

chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari l'Assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro sei (6) mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Negli altri casi, l'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

ART. 14)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati, e delibera a maggioranza degli intervenuti. In seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 1/3 degli associati e delibera a maggioranza degli intervenuti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 28.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. È consentito rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 15)

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 16)

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre (3) ad un massimo di nove (9) consiglieri eletti dall'Assemblea fra i soci, resta in carica per tre (3) esercizi e scade con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di incarico. I membri del Consiglio sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per la nomina dei Consiglieri mancanti che rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Carlo Bianchi

Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

ART. 17)

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

ART. 18)

Il Consiglio Direttivo:

- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- delibera circa il rifiuto, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci
- determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 19)

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre (3) mesi. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto (8) giorni; in caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata anche telefonicamente fino a 24 ore prima. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

La convocazione può prevedere che la riunione del Consiglio Direttivo possa essere svolta a distanza mediante tele-videoconferenza, nel rispetto però di criteri di trasparenza e tracciabilità, che si concretizzano nel:

- rendere noti a tutti i partecipanti i diversi punti all'ordine del giorno della riunione, mettendo a disposizione la relativa documentazione se non precedentemente fornita;
- permettere al Presidente di accertare la regolarità della costituzione della riunione, identificando i partecipanti, oltre che di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare i risultati delle votazioni;

Cecilia Tognoli

- permettere ad ogni partecipante di poter seguire in modo adeguato la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e alla votazione;
- informare i partecipanti dello strumento scelto per realizzare la riunione in videoconferenza (ad esempio skype, hangout, zoom, ecc.), e delle modalità con cui potervi accedere.

PRESIDENTE – SEGRETARIO - TESORIERE

ART. 20)

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Il Presidente:

- convoca l'Assemblea, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni e presiede il Consiglio Direttivo;
- sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione;
- compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del proprio operato.
- sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, promuovendone la riforma ove se ne presenti la necessità.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

ART. 21)

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'Associazione. Aggiorna i libri sociali (verbali delle adunanze assembleari, del Consiglio direttivo, degli associati) e cura la corrispondenza dell'Associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e la conservazione della relativa documentazione secondo buona prassi, cura gli incassi ed i pagamenti dell'Associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ORGANO DI CONTROLLO – REVISORE LEGALE

ART. 22)

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore.

crea hangout

proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI – BILANCIO – LIBRI SOCIALI – RACCOLTA FONDI

ART. 26)

Oltre alla tenuta delle scritture prescritte dal D.Lgs. 117/2017, l'Associazione deve istituire e aggiornare:

- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea,
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo,
- il Libro degli associati.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dal Consiglio Direttivo che deve evadere entro 10 giorni dalla ricezione. I libri saranno messi a disposizione presso la sede; i costi sostenuti dall'Associazione per eventuali copie sono a carico del richiedente. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 7 giorni.

ART. 27)

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il progetto di bilancio dell'Associazione deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il 31 marzo dell'anno successivo e deve essere sottoposto all'Assemblea ordinaria dei soci entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio per la sua approvazione, ovvero nel maggior termine di sei (6) mesi per particolari motivi.

Per la redazione del Bilancio di esercizio si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 D.Lgs. 117/2017.

ART. 28)

Indipendentemente dalla redazione del bilancio d'esercizio, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita secondo modalità e limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto, dal quale devono risultare, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione in conformità alle linee guida ministeriali ai sensi di legge.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 29)

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ART. 30)

Carlo Turchi

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31)

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo Settore e per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Carlo Vercelli

AGENZIA REGIONALE DEL TERZO SETTORE
REGIONE LIGURIA
10
1020
3
Registrato al N. _____

